

**Pubblica amministrazione.** La legge 124/2015, in vigore dal 28 agosto, rende più semplice avviare un'attività

# Tempi certi per contestare la Scia

## Verifica dei requisiti entro 60 giorni e autotutela non oltre 18 mesi

**Alessandro Selmin**

Con la semplificazione delle procedure il legislatore ha eliminato del tutto (con la Scia) o ridotto (con il silenzio assenso) il tempo di attesa per avviare un'attività economica ma, timoroso di lasciare troppa libertà ai privati, ha accresciuto le possibilità per gli enti pubblici competenti di reprimere, senza limiti di tempo, eventuali errori o abusi.

In particolare finora due sono le criticità insuperabili: l'imprenditore è obbligato a interpretare le disposizioni che fissano i requisiti per svolgere le attività economiche che sono spesso ambigue e complesse anche per i funzionari pubblici; gli enti destinatari della Scia possono controllare e intervenire per sospendere o vietare l'attività in qualsiasi tempo, qualora ritengano che non vi siano i requisiti specifici, anche se il segnalante è in buona fede.

L'articolo 6 della riforma della pubblica amministrazione (legge 124/2015 che entrerà in vigore il 28 agosto) introduce nella legge 241/1990 alcune modifiche, di immediata applicazione, che rendono meno rischioso, per chi deve utilizzare la Scia, l'inizio dell'attività perché limita i poteri di controllo dell'ente che la riceve.

La riforma, sostituendo anzitutto i commi 3 e 4 dell'articolo 19, elimina alcune ambiguità della procedura.

Dopo aver confermato che l'ente destinatario della Scia deve verificare l'esistenza dei requisiti previsti entro 60 giorni dalla sua ricezione, precisa che entro tale

termine (considerato perentorio) l'ente ha due obblighi alternativi se verifica la carenza anche di un solo requisito:

- deve vietare la prosecuzione dell'attività e provvedere alla rimozione degli eventuali effetti dannosi, qualora sia impossibile mettersi in regola;
- qualora la regolarizzazione sia possibile, l'ente deve decidere solo la sospensione dell'attività invitando a prendere le misure correttive entro un termine non inferiore ai trenta giorni; in caso di mancato adempimento l'attività rimane vietata.

Questa procedura riguarda tutte le attività economiche, comprese quelle che potrebbero danneggiare l'ambiente, la salute, il patrimonio artistico.

Ma per il segnalante i rischi maggiori sorgono quando l'ente non effettua il controllo entro i 60 giorni. Con le precedenti normative l'ente poteva intervenire per bloccare l'attività in ogni tempo avvalendosi del potere di annullamento d'ufficio degli atti illegittimi (articolo 21-nonies della legge 241/1990).

L'articolo 6 innova questa disposizione. L'attività iniziata con la Scia, dopo i 60 giorni, potrà essere vietata con l'autotutela a due condizioni:

- vi sono ragioni di interesse pubblico che prevalgono sugli interessi del segnalante o dei controinteressati;
- se il divieto è adottato entro «un termine ragionevole» e comunque non superiore a 18 mesi dalla Scia.

La novità più rilevante sta nel fatto che dopo 18 mesi non è più possibile contestare la Scia, ma questo limite non vale se il segnalante ha rilasciato dichiarazioni false, accertate con sentenza passata in giudicato.

Una importante agevolazione è inoltre assicurata dall'abrogazione del comma 2 dell'articolo 21 della legge 241/1990. Finora chi inviava una Scia carente dei requisiti previsti dalle norme di settore veniva punito anche con le sanzioni (di solito pecuniarie) previste dalle norme speciali. Ora le sanzioni sono il divieto o la sospensione e, solo in caso di dichiarazioni false, anche le sanzioni penali.

Il rischio dell'autotutela, ora limitato nel tempo, sarà ridimensionato quando saranno emanati i decreti legislativi previsti dall'articolo 5 della riforma della Pa che dovranno individuare quattro categorie di procedimenti per iniziare una attività: la Scia, il silenzio assenso, la comunicazione preventiva e l'autorizzazione preventiva.

Per ciascuno dei primi tre, i decreti dovranno precisare le regole generali, le modalità di presentazione, i contenuti stan-

dard, gli effetti legali. Alcune espressioni non sono chiare ma è evidente l'obiettivo: dare certezze a chi utilizza le nuove procedure di semplificazione.

Se si vuole sollevare l'imprenditore dai rischi connessi sia al controllo effettuato entro i sessanta giorni, sia a quello successivo in autotutela, occorre imporre l'attuazione effettiva dell'articolo 7 (diritto all'informazione) della direttiva 2006/123/Ce sui servizi che obbliga le autorità competenti degli Stati membri a garantire agli imprenditori, e ai cittadini destinatari delle loro attività, che ne facciano richiesta, informazioni sul modo in cui i requisiti, le procedure e le formalità per accedere a una attività «vengono generalmente interpretati e applicati» dai vari enti, con la raccomandazione che siano fornite in «un linguaggio semplice e comprensibile».

Questa disposizione europea è recepita all'articolo 26 della legge 50/2010, però è applicabile solo per le pratiche gestite dagli Sportelli unici attività produttive, che solo in casi rarissimi l'hanno applicata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### PENALITÀ

Finora in mancanza di requisiti scattavano anche le sanzioni penali. D'ora in poi si applicheranno solo per dichiarazioni false

